

permette di riporre una cieca confidenza nell'avvenire, e credo che alla Camera incombe il debito di far sì che le nostre libere istituzioni acquistino il più presto possibile un carattere di verità, e spero che, massimamente al cospetto della grave realtà dei pesi che dobbiamo incontrabilmente sopportare, non ci inoltreremo così alla cieca, votando spese inutili, ed a fronte d'un ripartimento d'imposte che è inconstituzionale e pernicioso.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

« Art. 1. Le contribuzioni dirette destinate all'erario dello Stato in principale o centesimi addizionali sono definitivamente stabilite per l'annata 1850 nella misura in cui trovansi proposte nel bilancio del corrente esercizio. »

Se nessuno domanda la parola, io porrò ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di riscuotere le tasse e le imposte dirette ed indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese dello Stato relative al mese di dicembre del corrente anno nella conformità portata dalle leggi del 29 gennaio e 29 aprile 1850. »

**FARINA P.** Domando la divisione di quest'articolo; della parte cioè che riguarda la facoltà che si concede al Governo di riscuotere le tasse e le imposte, dall'altra che riguarda la facoltà di pagare le spese dello Stato conformemente alle leggi del 29 gennaio e 29 aprile 1850, poichè intendo parlare sopra di questa seconda parte.

**PRESIDENTE.** La divisione è di diritto; quindi io porrò anzitutto in votazione la prima parte che riguarda la riscossione delle tasse e imposte dirette ed indirette.

La rileggo:

« È fatta facoltà al Governo di riscuotere le tasse e le imposte dirette ed indirette, e di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe. »

Se niuno domanda la parola. . .

**MANTELLI.** Domando la parola.

In questa prima parte dell'articolo secondo si parla tanto d'imposte dirette quanto delle indirette, e si dà facoltà al Governo di esigere sì le une che le altre; ma la facoltà di riscuotere le imposte dirette già-gli si diede colla votazione dell'articolo 1, sendochè l'approvazione di questo non sia altro in sostanza se non l'approvazione dei bilanci che ci furono presentati.

Parmi perciò inutile far cenno di nuovo nel secondo articolo delle imposte dirette; laonde io proporrei la soppressione delle parole che vi si riferiscono.

**CAVOUR, ministro di marina e agricoltura e commercio.** Io credo poter dare una spiegazione che convincerà l'onorevole preopinante della necessità di conservare le espressioni che egli proporrebbe di sopprimere.

Nell'articolo 1° si stabilisce l'ammontare delle contribuzioni, e nell'articolo 2 si fa facoltà al Governo di riscuotere. La somma delle contribuzioni può essere stabilita per tre anni, ma la facoltà di riscuoterele debbe essere accordata ogni anno. La somma delle imposte indirette soltanto è fissata mercè una legge generale che dura finchè non viene modificata; ma la facoltà di riscuoterele deve venire accordata ogni anno onde la legge possa essere applicata dal Ministero. Credo quindi che non è soverchio l'articolo 2 quale fu dal Governo proposto e dalla Commissione accettato.

**MANTELLI.** In seguito a queste spiegazioni io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 2.

(La Camera approva.)

Cade ora in discussione la seconda parte di questo articolo. Il deputato Farina ha la parola.

**FARINA P.** Questa seconda parte dell'articolo 2 accorderebbe al Governo la facoltà di pagare le spese a tenore delle leggi del 29 gennaio e del 29 aprile 1850; ma dopo che queste leggi furono votate ebbe luogo un fatto economico legale importantissimo, il quale impedisce che si possa dare alla presente legge quella stessa estensione che aveano le leggi del 29 gennaio e del 29 aprile. Il fatto al quale accenno consiste nel rifiuto della Camera di consentire alcune spese che erano state dal Ministero proposte coi bilanci che vennero discussi e votati dalla Camera, e specialmente in quello degli esteri, che patì una riduzione di più centinaia di migliaia di lire. È impossibile che la Camera ritorni sopra il voto che ha già dato, e che approvi ora ciò che ha già rifiutato altra volta di approvare. Lo dico impossibile, perchè attualmente un voto in questo senso metterebbe la Camera in perfetta contraddizione col disposto dell'articolo 56 dello Statuto, nel quale è detto: « Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa Sessione. » E noi riprodurremmo implicitamente lo stesso progetto, se approvassimo ora quelle spese alle quali abbiamo prima negato il nostro suffragio.

Allo stato attuale delle cose, non essendo nè punto nè poco mia intenzione di creare imbarazzi al Governo, nè inciampi al paese io credo che non si possa progredire se non se aggiungendo un emendamento all'articolo secondo, col quale sia riservata la integrità dei risparmi che la Camera ha ordinato, o, per meglio dire, l'integrità del rifiuto delle spese che la Camera aveva già pronunziato.

Questo emendamento consisterebbe nello aggiungere in fine dell'articolo secondo dopo le parole « 29 aprile 1850, » queste altre: « ad esclusione però di quelle che la Camera rifiutò di approvare. »

Senza di ciò io credo che sia impossibile di conciliare quanto la Camera ha già fatto, con quanto ora si propone di fare, e che sia assolutamente contrario allo Statuto lo approvare ora quello che la Camera ha prima d'ora disapprovato.

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**RICOTTI, relatore.** Signori, la questione sollevata dall'onorevole preopinante ha un'importanza non solo finanziaria, ma eziandio politica.

Nei mesi di giugno e di aprile la Camera dava facoltà al Governo di esigere le tasse e le imposte dirette ed indirette, e di pagare le spese dello Stato conformemente ai progetti di bilanci che, o erano già stati presentati, o erano per esserlo. Di poi questi progetti di bilanci, in parte almeno, furono discussi in questo recinto, e la Camera vi fece importanti modificazioni ad essi. Ma codesti progetti così modificati non possono ottenere forza di legge, non possono imporre un obbligo al Ministero, se non allorchè essi siano approvati eziandio dagli altri poteri legislativi dello Stato.

**VALERIO L.** Domando la parola.

**RICOTTI, relatore.** Finora codesti progetti non hanno ricevuto questa sanzione. Se quindi noi adottassimo l'emendamento proposto dal deputato Farina, ne verrebbe che la Camera imporrebbe la condizione al Ministero di acconsentire a quelle modificazioni, senza che però il Ministero abbia, legalmente parlando, verun obbligo di acconsentirvi.